



# **Comune di Varmo**

## **Provincia di Udine**

### **REGOLAMENTO**

#### **Addizionale comunale IRPEF**

*d. lgs. n. 360 /1998 – legge n. 296/2006 art. 1 c. 142/143*

### **Art. 1**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al d. lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2**

In comune di Varmo viene istituita una addizionale IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali da applicarsi sui redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comune di **Varmo**.

Il versamento della stessa è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la determinazione dell'acconto e del saldo dell'addizionale dovuta trova applicazione il comma 3/bis dell'art. 1 del d. lgs. 360/98, così come introdotto dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296/2006.

### **Art. 3**

L'addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati a IRPEF con modalità differenti a seconda del tipo di reddito percepito.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del presente regolamento.

A decorrere dall'esercizio 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al comune di **Varmo**, attraverso l'apposito codice tributo da assegnarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Art. 4**

Il comune può deliberare, prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, la variazione dell'aliquota di cui al precedente art. 2.

La variazione non può complessivamente eccedere 0,8 punti percentuali e trova applicazione a partire dall'anno successivo.

La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell'aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali.

### **Art. 5**

Per quanto concerne l'addizionale di cui al presente regolamento non vengono stabilite soglie di esenzione.

### **Art. 6**

Il presente regolamento è comunicato, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 446/1997, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva ed è reso pubblico mediante avviso sulla G.U.

